



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA
composta dai magistrati:

Antonello COLOSIMO	Presidente
Costantino NASSIS	Referendario relatore
Antonino GERACI	Referendario
Francesca ABBATI	Referendaria

nella camera di consiglio del 16 giugno 2025

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, di "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti", e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, come convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 33, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO l'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. recante il Testo Unico 1 delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei

conti, deliberato dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 (n. 14/DEL/2000) come modificato dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 2/DEL/2003, dalla deliberazione delle Sezioni riunite n. 1/DEL/2004 e dalla deliberazione del Consiglio di Presidenza 11 giugno 2008, n. 229;

VISTE le Linee guida per le relazioni annuali del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli esercizi 2021, 2022 e 2023, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazioni n. 16/SEZAUT/2022/INPR e n. 2/SEZAUT/2024/INPR;

VISTI i referti sul funzionamento del sistema dei controlli interni del comune di Foligno per gli anni 2021, 2022 e 2023 trasmessi a questa Sezione tramite l'applicativo ConTe, rispettivamente in data 26 gennaio 2023, 6 marzo e 1° luglio 2024;

VISTA la nota prot. n. 253 del 21 gennaio 2025 con la quale il Magistrato istruttore ha chiesto all'Ente chiarimenti in merito ad alcune criticità;

VISTA la nota di risposta acquisita al protocollo n. 523 del 12 febbraio 2025;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente ha deferito la decisione sul suddetto referto all'esame collegiale della Sezione convocata per la data odierna;

UDITO, nella odierna camera di consiglio il relatore, Referendario Costantino Nassis;

PREMESSA

1.- L'art. 148 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel), dispone che *"le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell'anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale"*. Le riferite disposizioni attribuiscono, pertanto, alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di esaminare e valutare la rispondenza del sistema dei controlli interni all'esigenza di assicurare il rispetto delle regole contabili e, in particolare, l'equilibrio di

bilancio degli enti locali.

2.- Le finalità della verifica prevista dall'art. 148 del Tuel sono state illustrate in plurime pronunce della Sezione delle Autonomie. Merita, in particolare, menzionare la deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG, secondo cui *"il sistema di controllo interno può essere visto come un insieme di meccanismi, procedure e strumenti adottati dagli organi direttivi dell'Ente per assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi: efficacia ed efficienza delle attività operative; attendibilità del reporting finanziario (controllo amministrativo-contabile); rispetto del quadro normativo e regolamentare di riferimento (compliance). Deve ritenersi, infatti, che il complesso delle attività di controllo interno sia funzionale a consentire ai vertici dell'Ente di disporre delle informazioni necessarie per valutare appieno l'andamento della gestione, sotto i molteplici aspetti sopra richiamati, nonché di apportare le opportune misure correttive in presenza di criticità e disfunzioni"*.

2.1.- Il corretto funzionamento delle tipologie di controllo previste dal Tuel implica non solo che siano state preposte le strutture di controllo appropriate, ma che le stesse siano in grado di perseguire efficacemente le finalità per le quali il sistema dei controlli interni è stato istituito, consentendo di: *"a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile); b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestive azioni correttive, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché fra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione); c) valutare l'adequatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed ogni altro strumento di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (controllo strategico); d) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari dell'Ente, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (controllo sugli equilibri finanziari); e) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni (controllo sulle società partecipate); f) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente sia mediante organismi esterni (controllo di qualità)"* (deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/FRG).

3.- La rilevanza delle suddette verifiche è confermata anche dalle sanzioni previste dal comma 4 dell'articolo 148 del Tuel, secondo il quale, *"[i]n caso di rilevata assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie [del sistema dei controlli interni] le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte*

la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione”.

4.- In termini attuativi, le linee guida e i relativi questionari per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell'esercizio 2021 approvati con la deliberazione n. 16/SEZAUT/2022/INPR e, per gli anni 2022 e 2023, con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, hanno promosso modelli di governance più innovativi e responsabili, offrendo agli amministratori locali coinvolti *“uno strumento ricognitivo approfondito, stabile e ricorrente per la raccolta di dati omogenei e comparabili basati su criteri univoci idonei a fornire una visione d'insieme su cui fondare valutazioni di adeguatezza, affidabilità ed efficacia circa il sistema dei controlli realizzato nel corso del tempo dai singoli Enti”*. In tale ottica, *“le Linee guida continuano a proporre un'analisi più integrata, volta a mettere in relazione le funzionalità delle singole tipologie di controllo. A questo scopo, i diversi controlli vengono osservati come un unico sistema di misurazione integrato, in grado, cioè di raccordare tra loro, per ciascuna attività gestionale, l'insieme dei diversi indicatori di cui ciascun tipo di controllo è dotato”*. L'impostazione assunta dovrebbe, pertanto, essere *“idonea ad assicurare evidenza tanto alla fase di pianificazione degli obiettivi quanto alla fase di rendicontazione dei risultati. Al centro di questa impostazione vi è soprattutto l'esigenza di far emergere, attraverso il raffronto tra i diversi ambiti operativi del controllo, il profilo caratteristico del sistema attuato dal singolo Ente, la sua conformità al disposto normativo e la capacità di incidere efficacemente sui processi in atto sviluppando nuove sinergie. Ciò anche al fine di incoraggiare le Amministrazioni a individuare le criticità e le lacune del sistema, valutarne il complessivo rischio di controllo e proporre le soluzioni correttive più adeguate”*.

4.1.- Più in dettaglio, lo schema di relazione, approvato con la citata deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, è strutturato in un questionario a risposta sintetica ed è organizzato in sette sezioni e una appendice, dedicate alla raccolta di informazioni uniformi per ciascuno dei profili di seguito indicati: prima sezione (Sistema dei controlli interni); seconda sezione (Controllo di regolarità amministrativa e contabile); terza sezione (Controllo di gestione); quarta sezione (Controllo strategico); quinta sezione (Controllo sugli equilibri finanziari); sesta sezione (Controllo sugli organismi partecipati); settima sezione (Controllo sulla qualità dei servizi); appendice PNRR.

4.2.- Le Linee guida precisano inoltre che *“resta ferma, altresì, la facoltà per le Sezioni regionali di controllo di integrare le informazioni contenute nel presente schema di relazione con la richiesta di separati ed ulteriori elementi informativi, a maggiore illustrazione dei profili esaminati”* e rammentano che, *“[n]ella stessa ottica, ove le Sezioni di controllo dovessero*

rilevare l'assenza o l'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno, in forza del comma 4, art. 148 del TUEL, potranno essere attivati presso le Sezioni giurisdizionali regionali giudizi per l'irrogazione di sanzioni agli amministratori".

5.- Questa Sezione regionale ha scelto di esaminare contestualmente gli esercizi 2021, 2022 e 2023 in coerenza con il fine indicato dalla Sezione delle Autonomie di *"realizzare un più tempestivo allineamento"* e una maggiore prossimità del controllo rispetto alla gestione corrente.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

6.- I referti sugli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, trasmessi dal Sindaco del Comune di Foligno ai sensi dell'art. 148 Tuel, hanno fornito, nelle diverse sezioni dello *"schema di relazione-questionario"* predisposto dalla Sezione delle Autonomie, elementi d'informazione utili ai fini della verifica di adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni dell'Ente.

6.1.- All'esito dell'esame svolto sui citati referti, il Magistrato istruttore, per una maggiore illustrazione dei profili esaminati, ha formulato richieste istruttorie integrative con nota prot. n. 253 del 21 gennaio 2025, riscontrata dall'Amministrazione comunale in data 12 febbraio 2025 (prot. in ingresso n. 523). Sulla base degli elementi informativi pervenuti, sono di seguito esposti gli aspetti maggiormente rilevanti emersi dall'esame condotto sul funzionamento del sistema dei controlli interni del Comune di Foligno per gli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023.

7.- Dai referti in esame risulta che il controllo di gestione è stato in grado di influenzare le attività in corso di svolgimento e che gli obiettivi sono stati riprogrammati, in più di 10 casi, per ciascuno degli esercizi 2021, 2022 e 2023. Sulla base di tale presupposto, la Sezione ha chiesto di dettagliare le azioni conseguenti poste in essere dall'Amministrazione al fine di valutare l'effettività del controllo interno e la sua capacità di incidere sulle scelte gestionali e, se necessario, stimolarne la correzione.

7.1- Dal riscontro fornito in sede istruttoria, emerge che l'Amministrazione comunale ha sistematicamente proceduto alla rimodulazione degli obiettivi di gestione nel triennio 2021-2023, con un'incidenza annuale superiore a dieci modifiche, comprensive di eliminazioni, rinvii e nuove introduzioni (cfr. Delibere di Giunta Comunale n. 488/2021, n. 555/2022, n. 635/2023). Tali revisioni, concentrate nel mese di novembre di ciascun esercizio, sono state primariamente motivate dall'esigenza di adeguare i progetti alle risorse disponibili e al mutato contesto operativo.

7.2.- I dati trasmessi o indicati, sebbene dettagliati nella descrizione delle singole modifiche, risultano tuttavia carenti con riferimento all'analisi delle eventuali *cause sistemiche* che hanno reso necessaria una così frequente rimodulazione degli obiettivi. Il controllo di gestione negli enti locali, invero, dovrebbe prioritariamente focalizzarsi sulla verifica della relazione tra obiettivi e azioni realizzate e sull'accertamento del rapporto tra costi e risultati (cfr. art. 196, Tuel), secondo i principi di buona amministrazione. La documentazione prodotta descrive le modifiche *ex post*, senza approfondire i fattori strutturali che hanno determinato la reiterata necessità di tali revisioni. Un'efficace implementazione del controllo di gestione presuppone un ciclo virtuoso di pianificazione, programmazione, monitoraggio e valutazione. La risposta dell'Ente evidenzia possibili criticità nella fase di *valutazione*, non fornendo un'analisi critica delle ragioni sottese alla parziale ricorrente inadeguatezza della pianificazione iniziale.

7.3.- Si rileva, inoltre, l'assenza di un'analisi del contesto esterno e interno che potrebbe aver influenzato la necessità di plurime rimodulazioni. Un sistema di controllo interno completo dovrebbe contemplare l'identificazione e la valutazione dei rischi correlati al raggiungimento degli obiettivi. L'eventuale mancanza di tale analisi impedisce di discernere se le rimodulazioni siano state originate da fattori esterni imprevedibili o da carenze intrinseche nella fase di pianificazione strategica dell'Ente. Da ultimo, la risposta non chiarisce adeguatamente come le rimodulazioni operate si inseriscano nel più ampio ciclo di gestione della *performance* dell'Amministrazione.

7.4.- Fatte queste premesse di carattere sistemico, questa Sezione raccomanda l'adozione, ove possibile, di un sistema di allerta precoce basato su indicatori di *performance* che consenta di identificare potenziali scostamenti rispetto agli obiettivi programmati prima che si rendano necessarie rimodulazioni sostanziali. Un siffatto sistema potrebbe essere strutturato su report trimestrali di monitoraggio che analizzino non solo lo stato di avanzamento degli obiettivi, ma anche i fattori di rischio suscettibili di comprometterne il conseguimento. Altresì proficuo potrebbe risultare l'istituzione di un processo di *peer review* degli obiettivi programmati, che coinvolga altri enti locali con caratteristiche analoghe. Tale meccanismo consentirebbe di identificare potenziali criticità nella fase di programmazione e di beneficiare delle migliori pratiche sviluppate in contesti simili. Parimenti fondamentale sarebbe un investimento mirato nella formazione del personale preposto al controllo di gestione, con particolare enfasi sulle metodologie di analisi dei dati, sulla gestione del rischio e sull'utilizzo di strumenti digitali avanzati per il

monitoraggio. La formazione dovrebbe altresì includere lo sviluppo di competenze comunicative per migliorare la qualità e l'efficacia dei report prodotti.

7.5.- In conclusione, questa Sezione evidenzia che i dati forniti dall'Amministrazione comunale di Foligno sembrano palesare la necessità di un approccio più sistematico e proattivo nella gestione delle attività di controllo. Se, da un lato, l'Ente dimostra una considerevole capacità di intervento correttivo *ex post*, dall'altro, emerge – sulla base di uno scrutinio in questa sede inevitabilmente sommario – l'esigenza di rafforzare le competenze di analisi prospettica e di prevenzione delle criticità. L'implementazione, anche parziale, delle raccomandazioni proposte consentirebbe di trasformare il controllo di gestione da strumento principalmente reattivo a sistema integrato di supporto decisionale per la *governance* e la *performance* amministrativa.

8.- In merito al controllo di regolarità amministrativo e contabile nel 2023, il Magistrato istruttore ha chiesto di conoscere il numero dei provvedimenti controllati, le irregolarità rilevate e le conseguenti azioni correttive e di indicare quali siano stati gli atti sottoposti a controllo sullo stato di attuazione degli interventi correlati al PNRR, anche in considerazione delle indicazioni fornite in tal senso da questa Sezione con deliberazione n. 24/2023/VSGC.

8.1.- Il resoconto fornito dal Comune di Foligno sul controllo di regolarità amministrativo-contabile per il 2023 evidenzia un sistema di controllo strutturato ma presenta elementi critici che limitano la valutazione della sua effettività. In primo luogo, la risposta non specifica la metodologia di selezione degli atti controllati (480 totali). Manca una giustificazione del campione scelto, in particolare non è chiaro se il campione sia rappresentativo (es. stratificato per tipologia di atto, importo, area a rischio) o se sia stato selezionato casualmente. Inoltre, non emerge un'analisi del rischio preliminare per indirizzare i controlli verso settori ad alto impatto (es. appalti PNRR, particolari tipologie di contratti). La Sezione osserva anche che la segnalazione di 93 atti con parziale conformità non è accompagnata da una descrizione dettagliata delle non conformità. Mancano esempi concreti (es. violazioni privacy, errori di pubblicazione in Amministrazione Trasparente) per valutare l'impatto. Non sono poi forniti indicatori sintetici (es. % di errori per tipologia, tempi medi di correzione).

8.2.- Quanto ai controlli relativi al PNRR, sebbene siano stati controllati 196 atti concernenti il PNRR, la risposta omette di menzionare verifiche su tracciabilità finanziaria, rispetto delle milestone, prevenzione del doppio finanziamento. Non è

altresì chiaro se gli esiti dei controlli siano stati confrontati con i dati inseriti in ReGiS. Dai dati forniti, sembrerebbe che il campione di 196 atti relativi al PNRR non sia contestualizzato, atteso che non risulta indicata la percentuale controllata rispetto al totale degli atti e non è precisato se il controllo si è limitato alla documentazione, senza espletare ispezioni fisiche *in locis*.

8.3.- Si rileva aggiuntivamente che l'affermazione "*non è stato necessario adottare atti in autotutela*" non dimostra l'efficacia delle "*indicazioni agli uffici*", mancando una reportistica: su quante raccomandazioni sono state recepite; con quali tempi; sulla misurazione della riduzione degli errori dopo gli interventi. Anche la locuzione "*sostanzialmente corretti*" per descrivere gli atti concernenti il PNRR appare ambigua. Una adeguata e utile reportistica richiederebbe una valutazione qualitativa che includa: la distinzione tra irregolarità formali (es. omissione di allegati) e sostanziali (es. vizi di legittimità sostanziale); la stima degli importi potenzialmente irregolari, anche in assenza di autotutela.

8.4.- In una prospettiva di sviluppo e miglioramento del sistema di tale tipo di controlli, la Sezione auspica l'adozione di un modello di campionamento basato sul rischio che dia priorità al controllo su atti con maggior impatto finanziario, su appalti complessi, e in settori storicamente critici (es. edilizia, servizi socio-sanitari, ecc.). Parimenti utile risulterebbe la standardizzazione delle schede di controllo che includano checklist dettagliate e la catalogazione degli errori in base alla gravità e all'impatto finanziario. Opportune sarebbero, infine, l'implementazione di un sistema di *follow-up* creando una piattaforma per tracciare lo stato delle raccomandazioni (es. "in attesa", "implementato", "verificato") e la programmazione di verifiche a campione sugli atti corretti per valutarne l'effettivo adeguamento.

8.5.- In sintesi, per allinearsi integralmente alle indicazioni di questa Sezione della Corte dei conti veicolate nelle pregresse deliberazioni e garantire un controllo conforme agli standard richiesti, il Comune di Foligno dovrebbe adottare un approccio *data-driven* (i.e. orientato dai dati), integrando per quanto possibile modelli di rischio, strumenti digitali e formazione specialistica. Queste misure non solo rafforzerebbero la trasparenza, ma ridurrebbero sensibilmente il rischio di irregolarità, particolarmente cruciale nella gestione delle risorse finanziarie.

9.- In relazione agli esercizi 2022 e 2023, dai referti risulta che la Sezione valore pubblico del PIAO non include indicatori di *outcome*/impatto riferibili alle misure di benessere equo e sostenibile promosse dall'agenda ONU 2030. Al riguardo, il Magistrato istruttore ha chiesto di specificare quali obiettivi di valore pubblico in termini di benessere economico, sociale, educativo, assistenziale e ambientale sono stati inclusi nel predetto documento di programmazione.

9.1 – In sede di riscontro l'Ente ha riferito quanto segue: *“Nella elencazione degli obiettivi di performance sono individuabili obiettivi riferiti ad un aumento del sostegno comunale alle famiglie ed agli utenti dei servizi sociali (misurazione condotta valutando il numero di progetti e servizi socio assistenziali erogati all'utenza nel periodo di riferimento), l'attivazione di progetti personalizzati a valere sul fondo povertà. Nel campo dell'istruzione e della educazione assumono importanza l'implementazione del servizio di assistenza scolastica, i progetti educativi per promuovere la lettura presso gli studenti delle scuole. Nel documento di programmazione PIAO 2023 – 2025 [...] sono elencati, distinti per macro aree organizzative comunali, una serie di indicatori, sostanzialmente indicatori di risultato che vanno a misurare l'attività svolta dai servizi comunali ed il numero di utenti/beneficiari”*.

9.2.- La Sezione rileva che il Comune ha correttamente identificato gli indicatori di risultato legati all'erogazione di progetti socio-assistenziali e educativi, quali il numero di interventi attivati e la quantificazione degli utenti beneficiari. Tale approccio indubbiamente rispetta il minimo standard richiesto dall'art. 10 del D.lgs. 150/2009 sulla misurabilità delle prestazioni. Cionondimeno, si deve osservare che, nonostante il PIAO 2023-2025 menzioni genericamente l'Agenda 2030, manca una mappatura precisa tra obiettivi comunali e specifici target ONU (es. SDG 4.7 sull'educazione sostenibile o SDG 11.6 sulla gestione dei rifiuti urbani). Inoltre, la mancata comparazione con i dati provinciali o regionali (es. tasso di dispersione scolastica in Umbria) impedisce una valutazione contestualizzata dell'efficacia delle misure.

9.3.- In sintesi, i dati analizzati evidenziano una adeguatezza formale dell'approccio comunale ai minimi standard contabili, ma rivelano un sostanziale deficit strutturale nella misurazione dell'impatto socio-economico. Per colmare tale lacuna, un primo passo potrebbe consistere nella creazione di un organismo permanente per il monitoraggio degli *outcome*, coinvolgendo le risorse interne provviste di adeguate

competenze e partner esterni qualificati.

10.- La Sezione ha chiesto di fornire dettagliati aggiornamenti in merito alla liquidazione del Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.A. e della procedura fallimentare della FILS S.r.l.

10.1- L'ente comunale ha richiamato il Piano di riassetto per la razionalizzazione delle partecipate del 2024, in base al quale *"per la società F.I.L.S. s.r.l. - Foligno Impresa Lavoro Sviluppo, che con provvedimento del Tribunale di Spoleto n. 58 del 13/11/2019 è in fallimento"* e che *"l'Ente oltre che essere divenuto proprietario dell'immobile di proprietà della Società, mediante acquisto all'asta, come risulta dall'atto notarile stipulato in data 25/10/2022, in data 20/11/2023 con protocollo n. 87205 ha ricevuto il progetto di riparto n. 1 del fallimento"*. Non risultando alcuni crediti correttamente inseriti nel verbale di esame e di formazione dello stato del passivo, l'Ente ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 36 e 110 legge fallimentare al progetto di riparto. In carenza di ulteriori aggiornamenti, con note protocollo n. 84668 del 07/10/2024 e n. 96534 del 08/11/2024, l'Ente ha chiesto al Curatore fallimentare informazioni aggiornate relative all'ultimazione della procedura fallimentare". Quanto alla società Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.A. in liquidazione, l'Ente riferisce che il liquidatore ha comunicato la chiusura del concordato preventivo, in quanto nel corso del 2023 sono state completate le operazioni di liquidazione e realizzo e sono stati effettuati i pagamenti in relazione al piano di riparto, ha inoltre riferito che *"con decreto del 07/12/2023 il Tribunale di Perugia ha dichiarato concluso ma ineseguito, in quanto non adempiuto il concordato preventivo"*. Anche in questo caso, l'Ente ha richiesto informazioni aggiornate relative all'ultimazione delle operazioni necessarie alla cancellazione della società dal registro camerale. Con nota n. 112369 del 19/12/2024 il liquidatore ha comunicato che in data 13/11/2024 è stato depositato in Camera di Commercio il bilancio finale di liquidazione e che l'istanza di cancellazione andava presentata decorsi novanta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese del bilancio finale di liquidazione, previa verifica dell'assenza di osservazioni da parte dei soci.

10.2- Dalle verifiche svolte da questa Sezione risulta che, dal 19 febbraio 2025, la società Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.A. è stata cancellata dal registro delle imprese. Per quanto riguarda la FILS s.r.l. questa Sezione invita codesta Amministrazione a mettere in atto ogni iniziativa utile alla conclusione della procedura fallimentare, avviata il 13 novembre 2019.

10.3.- In termini più generali la Sezione osserva che il Comune ha correttamente allegato al bilancio 2024 il piano di razionalizzazione, pubblicandolo nell'albo pretorio digitale e

trasmettendolo via sistema *ConTe* entro i termini di legge, in conformità al principio di accessibilità civica di cui all'art. 5 del D.lgs. 33/2013. Per quanto concerne invece la Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.A., la comunicazione di "*concordato inesequito*" potrebbe evidenzia un *deficit* di controllo successivamente al riparto del 2023. Una possibile misura correttiva potrebbe essere l'adozione di protocolli automatizzati dedicati al tracciamento delle scadenze fallimentari/concorsuali, con la previsione di *alert* per i relativi termini.

11.- In merito alla Valle Umbra Servizi S.p.A., interamente partecipata da Comuni, il Magistrato ha chiesto di riferire le modalità del controllo analogo congiunto, presupposto del mantenimento societario per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, comma 1, del TUSP, che ha stabilito uno specifico vincolo di scopo. Contestualmente è stato chiesto di comunicare le attività di controllo previste dall'articolo 147-*quater* del TUEL, sia in riferimento alla definizione preventiva degli obiettivi gestionali ai quali deve tendere la società partecipata, sia per effettuare il monitoraggio periodico sull'andamento delle società, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati.

11.1 Avuto riguardo alle informazioni di riscontro fornite dall'Ente, la Sezione valuta favorevolmente la persistenza di un regolamento di coordinamento dei soci (adottato delibera di Consiglio comunale n. 66 del 31/07/2008) che garantisce una cornice istituzionalizzata per l'esercizio del controllo congiunto, con una composizione mista tra rappresentanti politici (Sindaci) e tecnici (Nucleo di supporto), che indirettamente riflette il principio di separazione tra indirizzo e gestione. L'inserimento degli obiettivi nel DUP triennale e la pubblicazione nel sito istituzionale assicurano trasparenza e tracciabilità. La formalizzazione degli obiettivi tramite PEC alle società partecipate rappresenta un solido elemento di *accountability*. Inoltre, l'aggiornamento periodico (semestrale) della relazione tecnica allegata al DUP e al Piano di Razionalizzazione dimostra un impegno nel rilevare eventuali scostamenti gestionali, come previsto dall'art. 147-*quater*, comma 3, Tuel.

11.2.- In un'ottica di miglioramento informativo ed eventualmente attuativo, la Sezione deve tuttavia osservare che, nella risposta, l'Ente, nonostante l'obbligo esplicitamente previsto dall'art. 147-*quater*, comma 4, TUEL, non menziona l'utilizzo del bilancio consolidato per valutare l'impatto finanziario delle scelte societarie sull'ente partecipante.

12.- Sempre nella fase di approfondimento istruttorio, la Sezione ha chiesto di indicare i servizi per i quali, nel triennio 2021-2023, non sia stata misurata la soddisfazione degli utenti, nonché le eventuali criticità e le misure correttive sulla base delle rilevazioni effettuate.

12.1 L'Ente ha comunicato che la *“rotazione attuata dall'ente nella misurazione del grado di soddisfazione dell'utenza dei servizi erogati ha portato, nell'ultimo decennio (2014-2024), alla rilevazione di tutti i servizi”* e che *“risultati di sintesi sono pubblicati nel sito istituzionale”*. Sono stati poi descritti sinteticamente i risultati di alcune indagini di *customer satisfaction* svolte nel triennio 2021-2023, illustrando altresì sommariamente gli eventuali interventi migliorativi.

12.2.- Al riguardo, la Sezione evidenzia preliminarmente che la rotazione decennale (2014-2024) delle indagini su tutti i servizi erogati dimostra un approccio strutturato e che le azioni intraprese per i nidi comunali (estensioni orarie, riqualificazioni strutturali con fondi PNRR) e l'implementazione di servizi digitali per la TARI (portale dedicato, integrazione con APP IO) rispondono al principio di promozione del miglioramento della qualità servizi pubblici nazionali e locali (art. 11, d.lgs. 286/1999).

12.3.- Meno persuasiva risulta invece l'assenza di riferimenti a metriche standardizzate che configura un *vulnus* rispetto alle finalità previste dall'art. 8, d.lgs. 150/2009 (ambiti di misurazione e valutazione della performance organizzativa), che postulano parametri comparabili. I questionari evocati appaiono generici, senza distinzione tra indicatori di *output* (attività svolte) e *outcome* (impatto sociale). Inoltre, le sostituzioni frequenti nel servizio di assistenza domiciliare (2023) rivelano un potenziale *deficit* di pianificazione del personale. Infine, si deve rilevare che la mancata correlazione tra i risultati delle indagini e gli obiettivi del Documento Unico di Programmazione infirma la coerenza strategica del ciclo della gestione.

13.- Conclusivamente, dall'analisi dei referti sugli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023 e degli elementi successivamente forniti in risposta alle richieste istruttorie, la Sezione regionale:

- RILEVA la parziale inadeguatezza, nei sensi indicati in parte motiva, degli strumenti e metodologie dei controlli interni ed invita pertanto il Comune a proseguire nel percorso di sviluppo e miglioramento;
- EVIDENZIA inoltre che il controllo condotto da questa Sezione, per gli aspetti trattati e la metodologia adottata, non necessariamente esaurisce i profili di irregolarità che

possono connotare la gestione dell'Ente, né quelli che si possono delineare sulla base delle informazioni complessivamente rese nei referti del Sindaco;

- PRECISA che gli esiti dell'esame non implicano una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

P. Q. M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

DELIBERA

di segnalare al Sindaco, al Consiglio comunale e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Foligno quanto riscontrato e descritto nella parte motiva;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria di questa Sezione, al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione economico-finanziaria e al Segretario comunale del Comune di Foligno.

che copia della presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato in Perugia, nella camera di consiglio del 16 giugno 2025.

Il Magistrato estensore

Costantino Nassis

Il Presidente

Antonello Colosimo

Depositata il 19 giugno 2025

Il Funzionario Preposto

Dott.ssa Antonella Castellani